

Il TAR Lazio ha rimesso alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità sollevate per contrasto con gli Artt. 24 e 77 della Costituzione in relazione agli Artt. 5 e 16 del D. Lgs. 28/2010 che prevedono rispettivamente la mediazione civile obbligatoria e le modalità di costituzione degli organismi di conciliazione.

Le norme, quindi, esaminate attentamente dal TAR, ed ora sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale, sono proprio l'art. 5 del D.Lgs. del 2010 che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione civile l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione che diviene, perciò, condizione di procedibilità della domanda giudiziale, da sollevarsi anche d'ufficio; e, ancora, l'art. 16 del medesimo decreto che riguarda gli organismi di mediazione che diano garanzie di serietà e professionalità.

La Prima Sezione del TAR del Lazio con [l'ordinanza n. 3202 del 12 aprile 2011](#) ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, con motivazioni inconfutabili, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- introduzione dell'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione;
- esperimento della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- previsione che a gestire il procedimento di mediazione possano essere gli enti pubblici e privati, con omissione dell'individuazione di criteri volti a delineare i requisiti attinenti alla specifica professionalità giuridico/processuale del mediatore.

Il TAR ha valutato che l'obbligo del preventivo esperimento obbligatorio della mediazione impedisce la piena azionabilità in giudizio di diritti soggettivi dei cittadini e il pieno esercizio della funzione giurisdizionale statale.

Anche la formazione dei mediatori non è stata ritenuta dotata di garanzia dal rischio di subire irreversibili danni dall'accordo proposto dal mediatore, che può omettere elementi suscettibili di essere invocati nel giudizio ordinario.

Inoltre, il Governo, a parere del TAR Lazio, non avrebbe rispettato i criteri direttivi posti dalla legge-delega, che escludeva l'obbligatorietà della mediazione per poter esercitare la tutela giurisdizionale.

Con riferimento alla pronuncia emessa dal TAR del Lazio, il Ministero della Giustizia ha tenuto a precisare che il giudice amministrativo ha rimesso la questione dell'obbligatorietà della mediazione alla Corte Costituzionale perché si pronunci come nelle sue prerogative, ma non ha sospeso, come pure avrebbe potuto, il regolamento attuativo impugnato che, al pari della corrispondente disciplina legislativa, resta vigente ed operante.